



IL SINDACO

Prot. 2018/ 625655 del 28/12/2018

Ordinanza n.: 802.

**Oggetto:** *Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica in occasione dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro 2018 e per il Capodanno 2019.*

## IL SINDACO

**Preso atto che** in occasione del Capodanno 2019 è organizzato uno spettacolo pirotecnico visibile dal centro storico di Venezia, nonché un evento musicale dal vivo che si terrà nel centro storico di Mestre, e che entrambi gli eventi attireranno un gran numero di visitatori dai territori limitrofi fin dalle prime ore della sera del 31 dicembre 2018, i quali si aggiungeranno ai residenti ed agli ospiti che soggiornano nel territorio comunale e che tali eventi pubblici si sommeranno ai numerosi eventi conviviali presso esercizi pubblici ed abitazioni private;

**Considerato che** tali eventi, tenuti in luoghi pubblici, aperti al pubblico o di pubblico passaggio, si svilupperanno in vari siti del territorio comunale e che, quindi, è difficile prevedere esattamente le zone ove vi saranno i maggiori concentramenti di folla o comunque di cittadini sostanti o transitanti nei predetti luoghi pubblici, aperti al pubblico o di pubblico passaggio;

**Considerato, altresì, che** in occasione dei festeggiamenti di fine anno l'utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro crea particolare pericolo per la pubblica incolumità, in quanto spesso tali bicchieri e bottiglie in vetro vengono frantumati a terra, anche accidentalmente, e non è possibile provvedere all'immediata rimozione dei cocci di vetro da parte degli operatori del gruppo Veritas S.p.A., così che tali cocci finiscono per costituire delle vere e proprie insidie per la pubblica incolumità;

**Ritenuto** conseguentemente di vietare alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale, dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2018 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2019:

- la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro, compresi alcolici e super alcolici;
- la somministrazione nei plateatici esterni delle medesime bevande, compresi alcolici e super alcolici, in contenitori di vetro,

nonché da parte dei cittadini l'assunzione e il trasporto, nella pubblica via, di bevande di qualsiasi genere, compresi alcolici e super alcolici, da contenitori di vetro;

**Considerato che**, in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi anche all'aperto, soggetti malintenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto, conseguentemente**, di vietare dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2018 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2019 l'utilizzo e la detenzione degli "spray a base di Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti nei luoghi in cui si svolgono gli eventi del Capodanno 2019 e precisamente, a Venezia in piazza San Marco, in piazzetta San Marco, lungo molo di San Marco dalla Palazzina Selva al Ponte della Paglia, lungo la Riva degli Schiavoni dal Ponte della Paglia al Ponte del Vin, dal Ponte del Vin al Ponte della Pietà, dal Ponte della Pietà al Ponte del Sepolcro, dal Ponte del Sepolcro al Ponte della Cà di Dio, lungo la Riva de la Cà di Dio e lungo la Riva San Biagio, a Mestre in piazza Ferretto e a Marghera in Piazza Mercato;

**Visti** gli esiti della Conferenza dei servizi del 8.11.2018, relativa all'evento in oggetto;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689;

**Comunicato** preventivamente il presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Venezia, ai sensi dell' art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

## **ORDINA**

1. dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2018 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2019 è fatto divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale:

- di vendere bevande da asporto, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro;
- di somministrare nei plateatici esterni bevande, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro;

nonché ai cittadini di assumere e trasportare, nella pubblica via, bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro.

2. dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2018 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2019 è vietato l'uso e la detenzione di "spray a base di Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti nei luoghi in cui si svolgono gli eventi del Capodanno 2019 e precisamente, a Venezia in piazza San Marco, in piazzetta San Marco, lungo molo di San Marco dalla Palazzina Selva al Ponte della Paglia, lungo la Riva degli Schiavoni dal Ponte della Paglia al Ponte del Vin, dal Ponte del Vin al Ponte della Pietà, dal Ponte della Pietà al



Ponte del Sepolcro, dal Ponte del Sepolcro al Ponte della Cà di Dio, lungo la Riva de la Cà di Dio e lungo la Riva San Biagio, a Mestre in piazza Ferretto e a Marghera in Piazza Mercato;

Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica, ex articolo 7 bis, commi 1 e 1 - bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.


L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei contenitori o degli spray vietati.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia nei giorni del 31 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019, secondo gli orari e gli ambiti territoriali indicati ai punti 1. e 2. e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg. 15 e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)).

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa alle associazioni di categoria direttamente interessate.

IL SINDACO  
Luigi Brugnaro  


3